



COPIA

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

P.I./C.F. 00890760804

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC)

DELIBERA N°217**GIUNTA MUNICIPALE****OGGETTO:** Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti.

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** del mese di **Novembre** alle ore 09:40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

<i>N. Ord</i>	<i>Cognome e Nome</i>		<i>Qualifica</i>	<i>Presente (Si – No)</i>
1	Belcastro	Caterina	Sindaco	Si
2	Campisi	Domenico	Assessore – Vice Sindaco	Si
3	Tucci	Attilio	Assessore	Si
4	Cavallo	Antonio	Assessore	No
5	Dimasi	Maria Grazia	Assessore	No

Presenti: 3**Assenti: 2**

Presiede la seduta il Sindaco, avv. Caterina Belcastro.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Maria Rosa Diana.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
=====;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n°242 del 24/05/2013 è stato approvato il *“Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”*;
- con successive deliberazioni della Giunta Comunale sono state approvate modifiche al *“Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”*;
- l'art. 35, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, al comma 7, che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali mediante il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'art. 89, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: *“A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”*;

VISTO l'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il *“previo accordo”* previsto dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, e inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

VISTA la Del. 1-1 settembre 2013, n. 124 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, la quale ha chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il *“previo accordo tra le Amministrazioni interessate”*, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *“alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”*, che concettualmente *“implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria”*;

VISTO l'art. 14, c. 14-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*), il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Comunali per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati: a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si*

conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);"

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

PRESO ATTO, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 361, L. n. 145/2018¹, delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che gli Enti Locali possono utilizzare le graduatorie di altri Enti relative a concorsi a tempo indeterminato:

- banditi dopo il 1° gennaio 2019 per effettuare assunzioni a tempo determinato;
- banditi prima del 31 dicembre 2018, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

VISTO l'art. 1 L. 30/12/2018 n. 145 commi 362, 362 Bis, 362 ter come novellato dal D.L. 03/9/2019 n. 101 conv. in L. 02/11/2019 n. 128.

TENUTO CONTO tuttavia che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contiene una disciplina per l'utilizzo di graduatorie di altri enti, da applicare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione stessa;

RITENUTO per quanto sopra esposto e argomentato di riservarsi la possibilità di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto;

RITENUTO NECESSARIO approvare il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, come da schema allegato al presente atto deliberativo.

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, dal Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Diana, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO l'art. 5, c. 2, D.lgs. n. 165/2001;

VISTO inoltre il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 48, c. 3, D.lgs. n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il “*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti*” composto da n. 9 articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
2. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
3. **DI PUBBLICARE** il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE di CAULONIA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

P.I./C.F. 00890760804

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 08/11/2019)

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti Locali

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, come prescrive l'art. 91, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in relazione al disposto dell'art. 9, L. 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione di dipendenti.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate, stipulato anche dopo l'approvazione della graduatoria, purché il concorso al quale si riferisce la graduatoria sia stato bandito entro il 31 dicembre 2018.
2. L'utilizzo deve essere disposto con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi da bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.

3. L'intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui in generale sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie e in cui può essere previsto che l'ente utilizzatore corrisponda all'ente che ha approvato la graduatoria un rimborso per una quota delle spese dallo stesso sostenute per l'indizione e lo svolgimento del concorso stesso. In particolare, dovranno essere indicati: la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli enti convenzionati.

4. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato (solo in relazione a graduatorie di concorsi banditi entro il 31 dicembre 2018) sia per assunzioni a tempo determinato dello stesso comparto o di comparti diversi. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto, l'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di inquadramenti giuridici prevista per le categorie B e D, senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.

Art. 3 - Procedura per l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti

1. In caso di richiesta preventiva all'approvazione della graduatoria, il Comune di Caulonia stipula con l'Ente o gli Enti interessati un accordo per la gestione in comune della procedura di reclutamento del personale, con indicazione della ripartizione delle spese procedurali e delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.

2. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti l'individuazione avviene nel seguente modo:

- a) Il Comune di Caulonia pubblica un avviso, per un periodo non inferiore a 10 giorni, all'Albo pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente e lo invia a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle Province di Vibo Valentia, di Catanzaro, di Cosenza, ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Calabria, rivolto alle Amministrazioni pubbliche detentrici di graduatorie in corso di validità approvate in seguito ad un espletamento di selezione per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire, indicati nell'avviso medesimo;
- b) Le Amministrazioni detentrici delle graduatorie comunicano, entro i termini indicati nell'avviso pubblico, la loro disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria;
- c) In presenza di pluralità di manifestazioni di disponibilità all'utilizzo di graduatorie, la scelta dell'Ente pubblico con cui stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatorie avviene sulla base dei criteri indicati al successivo art.3.

Art.4 Limiti temporali all'utilizzo della graduatoria

1. L'utilizzo della graduatoria già approvata da altri Enti dovrà avvenire nel rispetto dei limiti temporali dell'art.1, commi 362, 362 Bis, 362 Ter della L. 30/12/2018 n.145 come novellato dal D.L. 03/09/2019 n.101 conv. in L. 02/11/2019 n.128.
2. Nel caso di graduatoria approvata nel 2011 l'utilizzo avverrà previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione e previo superamento dei soggetti interessati di un apposito esame-colloquio diretto e verificarne la perdurata idoneità.

Art.5 Criteri per l'utilizzo delle graduatorie

1. Nel caso in cui più Enti abbiano espresso, nei tempi indicati nell'articolo precedente, la disponibilità all'utilizzo da parte del Comune di Caulonia delle proprie graduatorie, si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:
 - a) Criterio territoriale:
 1. Ente Pubblico Comparto Autonomie Locali avente sede nella Provincia di Reggio Calabria;
 2. Ente Pubblico Comparto Autonomie Locali avente sede nella Provincia di Vibo Valentia;
 3. Ente Pubblico Comparto Autonomie Locali avente sede nella Provincia di Catanzaro;
 4. Ente Pubblico Comparto Autonomie Locali avente sede nella Provincia di Cosenza;
 5. Ente Pubblico Comparto Autonomie locali avente sede in Regione geograficamente limitrofa;
 6. Ente Pubblico Comparto Autonomie Locali avente sede in altra Regione.
 - b) Criterio Demografico. A parità di priorità si sceglierà la graduatoria del Comune demograficamente simile o più grande del Comune di Caulonia.

Art.6 Utilizzo della graduatoria

1. Individuata la graduatoria, che sarà utilizzata ai fini della copertura dei posti indicati nell'avviso di cui all'art.2, comma 2, lett. a), si procede al suo utilizzo previo accordo, da stipulare mediante convenzione con l'Ente detentore, attraverso scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.

2. Ai fini della copertura dei posti previsti dall'avviso di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), in caso di esaurimento della graduatoria, si procederà all'utilizzo di altre graduatorie selezionate secondo l'ordine di priorità indicate al comma 1.

Art.7 Colloquio

1. I soggetti utilmente collocati nella graduatoria individuata che manifestano la propria disponibilità in merito all'assunzione saranno sottoposti a un colloquio, da parte di una apposita Commissione formata come previsto al successivo art.6.
2. Il colloquio verterà, oltre che su tematiche attinenti alle attività da svolgere, ad accertare il possesso delle principali caratteristiche psico/attitudinali ai fini del miglior inserimento nella attività lavorativa.
3. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato che abbia ottenuto la valutazione minima di 21/30.

Art.8 Commissione

1. I candidati sono esaminati entro i successivi 5 giorni da una Commissione così composta:
 - a) Segretario Comunale dell'Ente
 - b) Responsabile Area Amministrativa
 - c) Responsabile Settore interessato al posto da coprire
2. Nell'ipotesi in cui le posizioni di cui alle precedenti lettere coincidono, il componente la Commissione sarà un altro Responsabile individuato dal Segretario Comunale.

Art.9 Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Rosa Diana

Parere in ordine alla regolarità contabile: =====

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to avv. Caterina Belcastro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Rosa Diana

Li 11 NOV. 2019

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

L'ADDETTO DEL SERVIZIO
F.to Maria Fantò

Prot. 15893 Li 11 NOV. 2019

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi del 3° comma dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Rosa Diana

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 11 NOV. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Rosa Diana



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal 11 NOV. 2019;
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diventerà esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Caulonia li 11 NOV. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Rosa Diana